Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 217**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in DCLXXIV seduta pubblica per mercoledì 5 settembre 1962, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Interrogazioni.

(5027)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1279.

Istituzione in Freetown (Sierra Leone) di un Vice consolato di II categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare dell'Ambasciata in Monrovia (Liberia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Freetown (Sierra Leone) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare dell'Ambasciata in Monrovia (Liberia).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1280.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Montevago (Agrigento).

N. 1280. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Montevago (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1281.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Vergine SS.ma del Carmine, sita nel comune di Mesagne (Brindisi).

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Vergine SS.ma del Carmine, sita nel comune di Mesagne (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1282.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, sita in località Borgo Ferrovia del comune di Avellino.

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, sita in località Borgo Ferrovia del comune di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962.

Determinazione delle piante organiche degli operai permanenti del Ministero delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 166, che fissa in 20 unità la tabella organica del personale operaio addetto all'officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1960, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 319, con il quale è sato stabilito in otto unità il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'officina predetta e in nove unità quello in servizio presso gli Uffici tecnici erariali per l'esercizio finanziario 1960-1961;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1960, registro n. 50 Finanze, foglio n. 381, con cui il contingente degli operai giornalieri per le esigenze dell'officina suindicata è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in quarantaquattro unità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, con il quale è stato disposto il passaggio al Ministero delle finanze (Amministrazione provinciale del demanio) di quarantuno operai permanenti, già addetti al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real casa e per l'Amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona, compresi nell'elenco approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1951;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 241, con il quale il contingente degli operai temporanei della predetta Amministrazione provinciale del demanio è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in centotrentaquattro unità;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1960, registro n. 58 Finanze, foglio n. 290, con cui il contingente degli operai giornalieri per le esigenze della stessa Amministrazione del demanio, è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in settantasei unità;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1961, con il quale, a rettifica del precedente decreto, il contingente degli operai giornalieri della predetta Amministrazione è stato elevato a centododici unità per l'indicato esercizio finanziario;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, con la quale la tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette (magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione) è stata fissata in trenta unità;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1960, registro n. 30 Finanze, foglio n. 76, con cui è stata autorizzata l'assunzione, durante l'esercizio finanziario 1960-1961, di novanta operai giornalieri per le esigenze della medesima Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 242, con il quale il contingente degli operai temporanei dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in novantotto unità;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1960, registro n. 35 Finanze, foglio n. 375, con cui il contingente degli operai giornalieri per le esigenze della stessa Amministrazione provinciale delle tasse è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in trecentoventi unità;

Visti il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, ed il regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1849, che stabiliscono in quattro unità la tabella organica dei salariati permanenti in servizio presso l'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 538, che fissa in venticinque unità la pianta organica dei salariati permanenti addetti, presso lo stesso Corpo della guardia di finanza, alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1960, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 394, che fissa, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in settantadue unità il contingente dei salariati temporanei in servizio presso lo stesso Corpo;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1960, registro n. 57 Finanze, foglio n. 104, che stabilisce, per l'esercizio finanziario 1960-1961, in trentadue unità il contingente degli operai giornalieri in servizio presso la guardia di finanza;

Considerato che alla data di entrata in vigore della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, prestavano servizio:

presso l'Amministrazione centrale trentasette operai addetti all'officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze »;

presso l'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali otto operai addetti agli Uffici tecnici erariali;

presso l'Amministrazione provinciale del demanio duecentouno operai, nove dei quali hanno chiesto, ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90, di essere immessi nel personale impiegatizio non di ruolo;

presso l'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette centoquindici operai, settantasette dei quali hanno chiesto, ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90 e dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 febbraio 1960, n. 132, di essere immessi parte nel personale impiegatizio non di ruolo e parte nel ruolo delle visitatrici doganali;

presso l'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari centonovantadue operai, settantaquattro dei quali hanno chiesto, ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90, di essere immessi nel personale impiegatizio non di ruolo;

presso il Corpo della guardia di finanza ottantasei operai;

Considerato che presso l'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette alla data di entrata in vigore della legge n. 90 risultano accantonati cinque posti di operai permanenti specializzati, da mettere a regolare concorso;

Considerato che occorre provvedere ad istituire o ad incrementare, a decorrere dal 29 marzo 1961, le piante organiche degli operai permanenti del Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 62 della ripetuta legge 5 marzo 1961, n. 90;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, le piante organiche degli operai permanenti del Ministero delle finanze sono determinate, con effetto dal 29 marzo 1961, come segue:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Officina della manutenzione del « Palazzo delle finanze »:

Capi operai (coeff. 193)	n.	3
1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	»	10
2ª categoria: operai qualificati (coeff. 157)	»	12
3ª categoria: operai comuni (coeff. 151)	»	11
5ª categoria *B*): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili (coeff. 139)	»	1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	n.	2
2ª categoria: operai qualificati (coeff. 157)	»	3
4ª categoria: manovali (coeff. 148)	»	1
5ª categoria *B*): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili (coeff. 139)	»	2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL DEMANIO

1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	n.	6
2ª categoria: operai qualificati (coeff. 157) .	»	5
3ª categoria: operai comuni (coeff. 151) .	»	181

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE DOGANE ED IMPOSTE INDIRETTE

Magazzino ed officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione:

1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	n.	20
3ª categoria: operai comuni (coeff. 151) .	»	20

Dogane:

5ª categoria *B*): operaie addette a lavori generici tipicamente femminili (coeff. 139)	»	3

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	n.	5
2ª categoria: operai qualificati (coeff. 157)	»	32
3ª categoria: operai comuni (coeff. 151)	»	81

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Capi operai (coeff. 193)	n.	5
1ª categoria: operai specializzati (coeff. 167)	»	25
2ª categoria: operai qualificati (coeff. 157)	»	31
3ª categoria: operai comuni (coeff. 151) .	»	25

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

TREMELLONI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 357

(4965)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1962.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 1556, con il quale venne istituito in Roma l'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica;

Ritenuta la necessità urgente di procedere ad un rinnovamento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche ed alla formulazione di programmi di attività sperimentale rispondenti alle nuove esigenze di incremento della ricerca e della sperimentazione frutticola in armonia alle disposizioni impartite dall'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che la sistemazione anzidetta può rapidamente raggiungersi con l'opera di un commissario straordinario, il quale, con unicità di criteri e di indirizzo tecnico ed amministrativo, dia all'Istituto il suo assetto completo e lo ponga in grado di funzionare secondo i nuovi maggiori bisogni sopra accennati;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di non ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Istituto

scaduto il 31 dicembre 1961 e di nominare un Commissario per la temporanea straordinaria amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dell'Istituto di frutticoltura e di genetica di Roma è affidata ad un Commissario straordinario che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione scaduto il 31 dicembre 1961 e durerà in carica un anno.

Art. 2.

Il dott. Mario Zucchini è nominato Commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1962

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1962
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 205

(4921)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali della strada «di Giammaria» in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126,

Vista la nota 11 ottobre 1960, prot 3338, con la quale il Consorzio di bonifica del bacino dell'Alto e Medio Belice ha chiesto la classificazione, ai sensi della legge n. 126, della strada di bonifica «di Giammaria» lunga km. 12+100, che collega la strada provinciale Roccamena-Ponte Alvano alla statale n. 188 dir.;

Vista la deliberazione 7 ottobre 1961 con la quale l'Amministrazione provinciale di Palermo riconosce che la strada di che trattasi ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Visto il voto n. 1288, del 22 giugno 1962, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola può essere classificata provinciale;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 10 e 4 della ripetuta legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 è classificata provinciale la strada «di Giammaria» lunga km. 12+100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Pisa, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Pisa,

Decreta:

Per la provincia di Pisa, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche vrificatesi posteriormente al 13 agosto 1960;

comune di Castelnuovo Val di Cecina, per le località Libbino, Vincenzina, Pavone, Sant'Ottaviano, Palazzaccio, Mulinaccio, Ponte Ferro, Molino Vecchio, Casa Vecchia, Molino Delfino, Le Fonti;

comune di Volterra, per le località Casenieri, Casa al Pazzo, Vicarello, Mirandola, Valle Lunga, Palazzone, Mazzolla, Macchia di Perignone, Casa Bianca, San Lorenzo;

comune di Pomarance, per le località Molino Fontebagni, Molino delle Valli, San Dalmazio, Libbiano, Micciano, Pavone, Casinieri, Sant'Ottavio, Maci, Monna, Pialla, Serani, Pian dei Falchi, San Gherardo, La Pieve, Palagetto, San Francesco, San Dionisa, Pontepomarance, Gerreto, Sant'Elia, Il Piano;

comune di Monteverdi Marittimo, per le località Macchia Lupaia, Poggio Gualda, Canneto, Castiglioni, Gabella;

comune di Laiatico, per la località Orciatico;

comune di Peccioli, per le località Fabbriche, Montecchio, Libbiano, Ghizzano, Cedri, Montelopio;

comune di Terricciola, per le località Soiana, Morrona, Poggianello, Aione, Sant'Elena;

comune di San Miniato, per le località Poggio a Isola, Calenzano, San Quintino, Cusignano, Corazzano, Corniano, Monte Bicchieri, Cigoli, Balconevisi;

comune di Montopoli, per le località Stibbio, Bucciano, San Bartolomeo, Marti;

comune di Castellina Marittima, per le località Le Cave, Spicciano, Matassini;

comune di Santa Luce, per le località, Pomaia;

comune di Chianni, per le località Bellavista, Croce del Magno, Poggio al Giglio;

comune di Casciana Terme, per le località Le Moraiole, San Ruffino, Cevoli, Ripoli,

comune di Palaia, per le località San Gervasio, Colleoli, Usigliano, Gello di Palaia, Partino, Monte Foscoli, Alliati, Toiano, Villa Saletta;

comune di Crespina, per le località Vicchio, Cuculo, Tripalle;

comune di Fauglia, per le località Tremoleto, Roncione, Pineta, Pontita, Botteghino;

comune di Castelfranco di Sotto, per le località Orentano, Centrelli, Batrocchio, Barghini;

comune di Montecatini Val di Cecina, per le località Buriano, Ponte Ginori, Gello, Fettoia e Casaglia;

comune di Montescudaio, per le località Mandriacce, Tonelli, Casacce, San Giuseppe, Pianelle e Ghiaccione:

comune di Riparbella, per le località San Martino, Poggettini, Necolino, Ortacavoli, Spicciano;

comune di Guardistallo, per le località Aizzi, Cerreta, « Casino di Terra », Le Buche, Poggio Gabbi;

comune di Casale Marittimo, per le località Poggio al Pero, Nocera, Ricrio, Moreto;

comune di Gapannoli, per le località La Strada, Roglio, Salvatelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Rovigo, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo, si delimitano, a' termini dell'art 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Taglio di Po, per il territorio situato ad est e sud-est della linea che partendo dal Po di Venezia attraversa il centro di Taglio di Po e segue la strada di San Basilio fino allo scolo veneto;

comune di Ariano Polesine, per il territorio ricadente ad est e sud-est della strada di San Basilio, partendo dallo scolo veneto fino all'argine sinistro del Po di Goro, località San Basilio, e di qui al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Siena, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto

idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Siena;

Decreta:

Per la provincia di Siena, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Sinalunga, per le località Pieve, Poggiolo, Montemartino Santarello;

comune di Torrita, per le località Colmata, Porto, Le Case;

comune di Montepulciano, per le località Montepulciano Scalo, Ponte di Valiano, Lago di Montepulciano;

comune di Chiusi, per le località Montallese, Passo alla Querce, Stazione di Chiusi, Astrone;

comune di Montalcino, per località Camigliano, Pian delle Vigne, Poggio alle Mura, Argiano, Pianacci, Salceta, Badia Ardenga, Vadossi;

comune di Asciano, per le località Monteauto, Ponte del Garbo, Stazione Monte SS. Marie;

comune di Murlo, per le località Piani di Rocca, Montepescini, Pratella, Palazzaccio, Doccio, Filetta;

comune di Sovicille, per le località Rosia, Montestigliano, Brenna, Orgia, Cerreto e Merse, Segalaie, Padule;

comune di Monticiano, per le località Il Santo, San Lorenzo a Merse, Molinaccio, Scalvaia;

comune di Chiusdino, per le località Ponte alla Feccia, San Galgano, Palazzetto, Castelletto, Montalcinello;

comune di Casole d'Elsa, per le località Monteguidi, Bellaria, Capannino, Suvera, Gallena;

comune di Colle Val d'Elsa, per le località Quartaia, Motrena;

comune di Radicondoli, per le località Galleraie, Elci, Anqua, Montingegnoli, Olli, Belforte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1962.
Nomina di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 1° luglio 1959, con il quale il prof Pietro Onida, l'avv. Enzo Storoni, l'ing. Giuseppe Asquini sono stati nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale;

Considerato che essendo decorso il triennio previsto dall'art. 8 del surrichiamato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, occorre provvedere al rinnovo delle relative cariche,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Pietro Onida, l'avv. Enzo Storoni, lo ing. Giuseppe Asquini sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), in qualità di esperti in materia finanziaria ed industriale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1962
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 383

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.
Maggiorazione della indennità giornaliera di malattia da corrispondersi ai dipendenti dai pubblici esercizi in provincia di Gorizia e fissazione della misura dell'aliquota aggiuntiva di contributo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sulla estensione alle provincie annesse dalle leggi di assicurazione sociale e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, allegato *A*, sul trattamento di malattia ai lavoratori del commercio;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957, relativo alla approvazione del contributo aggiuntivo dello 0,77 % delle retribuzioni imponibili dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia a favore dei loro dipendenti;

Visto l'accordo intervenuto, in data 1° marzo 1959, tra le parti interessate in provincia di Gorizia;

Vista la deliberazione adottata in data 9 giugno 1960 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con la quale è stabilito che la misura della indennità economica giornaliera, corrisposta ai lavoratori dipendenti dai pubblici esercizi della provincia di Gorizia dall'Istituto stesso è elevato dal 50 all'80 per cento della retribuzione media globale giornaliera percepita dai lavoratori medesimi con il conseguente aumento nella misura dello 0,77 per cento delle retribuzioni imponibili del contributo dovuto per l'assicurazione di malattia;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione adottata in data 9 giugno 1960 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga che ha avuto inizio nel mese di giugno 1960.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Visto il Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da ristoranti e trattorie ed il Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da caffè, bars, ecc.;

Visto l'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra la Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.) da un lato e la Federazione italiana sindacati addetti al commercio (F.I.S.A.C.) e la Federazione italiana lavoratori albergo e mensa (F.I.L.A.M.) e l'Unione italiana lavoratori albergo e mensa (U.I.L.A.M.) dall'altro, con il quale, per volontà espressa dalle parti, si è convenuto di concedere a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti pubblici esercizi, in caso di malattia, la maggiorazione dell'indennità economica dal 50 % all'80 % della retribuzione globale giornaliera, e che tale maggiorazione deve essere corrisposta tramite l'I.N.A.M.;

Visto l'accordo intervenuto in data 1° marzo 1959 tra le parti interessate in provincia di Gorizia;

Vista la propria delibera adottata in materia nella seduta del 21 luglio 1956;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1957, concernente l'approvazione dell'aliquota aggiuntiva da corrispondersi all'I.N.A.M. dalle aziende esercenti pubblici esercizi in relazione all'aumento della misura dell'indennità di malattia;

Delibera:

1. Per i casi di malattia che abbiano a verificarsi dall'inizio del primo periodo di paga del mese di giugno 1960, l'indennità economica giornaliera, spettante ai lavoratori dipendenti da pubblici esercizi in provincia di Gorizia, sarà corrisposta dall'I.N.A.M. nella misura dell'80 % della retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente la data d'inizio della malattia. Nella citata misura percentuale dell'80 % è da considerarsi compreso il rateo di gratifica natalizia.

2. A copertura del maggior onere assistenziale derivante all'I.N.A.M., le aziende esercenti pubblici esercizi dovranno versare all'I.N.A.M. medesimo, a decorrere dalla stessa data di cui al punto 1), un'aliquota contributiva, in aggiunta a quella attualmente in vigore della menzionata provincia, fissata nello 0,77% della retribuzione imponibile. Tale aliquota contributiva supplementare dovrà essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e ciò ai sensi della tabella *A* delle prestazioni, punto 1), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

3. La misura dell'anzidetta aliquota è determinata in via provvisoria e sarà soggetta a revisione, entro il mese di aprile di ciascun anno, in relazione all'effettivo onere che risulterà essere stato sostenuto dall'I.N.A.M. per la corresponsione del trattamento economico di malattia ai lavoratori predetti durante l'anno precedente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Unica », con sede in Schignano (Como), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1962, con la quale i liquidatori e i sindaci della Società cooperativa di consumo « Unica », con sede in Schignano (Como), hanno chiesto che l'ente predetto venga sottoposto alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 1962, successivamente trasmessa, si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Unica », con sede in Schignano (Como), costituita per rogito Capiaghi del 15 giugno 1930, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il geom. Carlo Berini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4845)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Proroga del termine assegnato alla Società Telefonica Tirrena con il decreto ministeriale 6 marzo 1962 per iniziare le procedure espropriative necessarie per l'ampliamento della centrale telefonica di San Remo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche modificato con decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella IV zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 180 del codice postale e telegrafico approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 7 luglio 1962 presentata dalla Società TE.TI. intesa ad ottenere la proroga del termine, di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1962 dichiarante la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, principali ed accessorie, necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di San Remo, di mesi 6 (sei), e cioè dal 5 settembre 1962 al 4 marzo 1963;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato che per cause di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà della Società concessionaria, si delinea la possibilità che la procedura espropriativa non possa essere iniziata prima del 5 settembre 1962, data fissata dal decreto ministeriale 6 marzo 1962, col quale si dichiarava la pubblica utilità delle opere e la loro urgenza ed indifferibilità, in quanto il decreto di accesso sul fondo espropriando, per la formazione del piano particolareggiato, è stato rilasciato dal prefetto di Imperia soltanto il 25 giugno 1962;

Considerato che la inutile scadenza dei termini citati comporterebbe la inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1962, con innegabile, grave pregiudizio allo sviluppo del servizio telefonico pubblico, a tutto danno del generale interesse;

Decreta:

Il termine per l'inizio delle espropriazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1962 è prorogato da 6 a 12 mesi e cioè al 4 marzo 1963.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(4939)

DECRETO PREFETTIZIO 14 agosto 1962.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il decreto prefettizio 5 aprile 1962, n. 593/5-6 Gab. col quale veniva rinnovata la composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che stabilisce la composizione del predetto Collegio;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Giuseppe Vitale, rappresentante dell'I.N.P.S. in seno al predetto Consesso, trasferito ad altra sede;

Vista la designazione avanzata dall'Ente interessato con la nota 31 luglio 1962;

Decreta:

Il dott. Osvaldo D'Antona è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-64, quale rappresentante dell'I.N.P.S. in sostituzione del dott. Giuseppe Vitale.

Enna, addì 14 agosto 1962

Il prefetto: GIULIANI

(4942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1010 del 9 agosto 1962. Prezzi delle specialità medicinali. (Errata-corrige)

Nel provvedimento n. 1010 del 9 agosto 1962 «Prezzi delle specialità medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, alla pag. 3326, il prezzo della specialità «*Demestella*» indicato in lire 3.590 deve intendersi rettificato in lire 3.500.

(4994)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avvisi di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 aprile 1962 «Riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1961 alcuni territori della provincia di Benevento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, nell'elencazione dei Comuni della Provincia deve intendersi aggiunto anche il comune di Benevento.

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 aprile 1962 «Riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'alluvione che ha colpito nel mese di ottobre 1961 alcuni territori della provincia di Avellino», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 17 agosto 1962, nell'elencazione dei Comuni della Provincia deve intendersi aggiunto anche il comune di Avellino.

(5010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1962, registrato dalla Corte dei conti in data 22 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario 12 aprile 1958 prodotto dal prof. Francesco Virgone avverso la nota 20 settembre 1957, n. 2458, con la quale il Ministero della pubblica istruzione dichiarava di non poter adottare alcun provvedimento in merito ad un esposto con il quale l'interessato tendeva ad ottenere la retribuzione durante le vacanze estive per l'insegnamento prestato, durante l'anno scolastico 1956-57, nella scuola media di Roccella Ionica.

(4814)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Reno, in comune di Galliera (Bologna).

Con decreto 3 agosto 1962, n. 572, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Reno, in comune di Galliera (Bologna), località Boschi, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 26, mappale 56, di mq. 178, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 maggio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4702)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9893 in data 13 agosto 1962, è stata prorogata fino al 20 ottobre 1962 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano affidata al dott. Marcello D'Amico.

(4928)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 20 agosto 1962 è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, nell'isola di Capri (Napoli).

(4977)

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 20 agosto 1962, la zona di Mondovì e Bastia Mondovì (Cuneo), di cui ai decreti ministeriali 18 giugno 1954 e 11 aprile 1959, della estensione di ettari 1.336 circa, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 1.136 circa e delimitata dai seguenti confini:

Confini: frazione Gratteria; strada carreggiabile per il Palazzo, Cascina Nuova, Merlat, fino a Beccaria (quota 390). Linea tra le case Beccaria e i Bertrutti attraversando il torrente Brenzola. Strada dei Bertrutti alla Cappella San Rocco. Strada comunale per Carrù, da San Rocco alla Casina Nuova della Piana San Quintino. Strada e sentiero dalla Cascina Nuova alla sponda sinistra del torrente Ellero davanti alla frazione Val d'Ellero. Sponda sinistra del torrente Ellero fino ad incontrare il ponte e quindi la strada che verso occidente conduce a « Le Torri ». Dal suddetto ponte e lungo la predetta strada che conduce a Bastia Mondovì, transitando ad oriente della località « Le Torri » sino al ponte sul Pesio. Sponda destra del torrente Pesio fino al ponte della Gratteria. Strada comunale dal ponte suddetto alla frazione Gratteria.

(4976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 27 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,63	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,94	575,75	575,75	575,75	574,20	575,85	575,80	575,90	575,75	575,90
Fr. Sv.	143,61	143,61	143,6025	143,59	143,595	143,62	143,59	143,60	143,62	143,60
Kr. D	89,71	89,71	89,73	89,67	89,75	89,70	89,65	89,75	89,70	89,70
Kr. N.	86,84	86,84	86,87	86,80	86,80	86,80	86,80	86,90	86,84	86,80
Kr. Sv.	120,61	120,61	120,60	120,62	120,65	120,61	120,615	120,60	120,62	120,60
Fol.	172,13	172,17	172,18	172,14	172,15	172,15	172,15	172,15	172,16	172,15
Fr. B.	12,48	12,48	12,483	12,48	12,48	12,46	12,4795	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,665	126,6575	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1739,65	1738,75	1738,40	1738,55	1738,75	1739,50	1738,50	1739,60	1739,50	1738,60
Dm. occ.	155,24	155,25	155,24	155,235	155,20	155,24	155,23	155,25	155,24	155,24
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,0525	24,045	24,05	24,0527	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,69	21,70	21,695	21,70	21,68	21,69	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 27 agosto 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	97,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,775
1 Franco svizzero	143,59
1 Corona danese	89,66
1 Corona norvegese	86,80
1 Corona svedese	120,617
1 Fiorino olandese	172,145
1 Franco belga	12,48
1 Franco nuovo (N.F.)	126,656
1 Lira sterlina	1738,525
1 Marco germanico	155,232
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Romanelli e C., con sede in Teramo.

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Romanelli e C., con sede in Teramo.

(4488)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Giordano Enrico, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Giordano Enrico, con sede in Castellammare di Stabia.

(4489)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Automobilistica Umbro-Marchigiana - S.A.U.M., con sede in Fabriano (Ancona).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Automobilistica Umbro-Marchigiana S.A.U.M., con sede in Fabriano (Ancona).

(4490)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta F.lli Carrella, con sede in Palma di Campania (Napoli)

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta F.lli Carella, con sede in Palma Campania (Napoli).

(4491)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi Pachino - S.A.P., con sede in Pachino (Siracusa).

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi Pachino S.A.P., con sede in Pachino (Siracusa).

(4492)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Generale Industria Trasporti Automobilistici - A.G.I.T.A., con sede in Avellino.

Con decreto 9 luglio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Azienda Generale Industria Trasporti Automobilistici - A.G.I.T.A., con sede in Avellino.

(4493)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coeff. 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito con bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrottamente servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, numero 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare e promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati, o internati, per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Le elevazioni del limite di età sopra indicate sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'amministrazione civile — devono essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale il candidato risiede entro il 15 ottobre 1962. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì;

la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di presentazione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile. Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali, ecc.), lauree non equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio;

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il tagliando di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura della Provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglie al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce la qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dallo Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perveranno alle Prefetture oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

Il diario delle prove scritte verrà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di tre prove scritte e di una prova orale, che avranno luogo in Roma.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 10 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non s'intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi clasificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo deve essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 11.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 9 devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 13 agosto 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Istituzione di diritto pubblico.
2) Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3) Legislazione speciale amministrativa.
4) Nozioni di diritto civile.
5) Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice civile).
6) Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7) Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9) Legislazione sociale.
10) Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(4926)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di due borse di studio e di pratica di commercio estero

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 2 e 3 dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, n. 1774;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea dei soci fondatori nella riunione del 16 marzo 1962;

Allo scopo di onorare la memoria del compianto prof. Manlio Masi, già Presidente dell'I.C.E. e di favorire la preparazione tecnica professionale dei giovani laureati in economia e commercio ed in scienze agrarie che intendano dedicarsi ad attività connesse col commercio con l'estero;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame per il conferimento di due borse di studio e di pratica di commercio estero, della durata di mesi otto — con inizio presumibilmente dal 15 gennaio 1963 — da utilizzare nelle seguenti località:

1) Stati Uniti d'America: Chicago o Los Angeles (riservati a laureati in economia e commercio);

2) Gran Bretagna: Londra o Manchester (riservata a laureati in scienze agrarie).

L'importo delle predette borse è fissato in Lit. 1.600.000 ed in Lit. 1.200.000, rispettivamente per la prima e per la seconda, oltre il rimborso delle effettive spese di viaggio di andata e ritorno che non superino l'importo del biglietto aereo (classe turistica). Il concorso è riservato ai cittadini italiani che intendano perfezionarsi nel commercio estero e che siano provvisti rispettivamente di laurea in economia e commercio o in scienze agrarie conseguita presso una Università italiana, abbiano conseguito tale laurea da non più di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e non abbiano, a tale data, superato l'età di trenta anni.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano già usufruito di precedenti borse di studio e di pratica commerciale all'estero anche se assegnate da altre Amministrazioni od Enti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in economia e commercio o in scienze agrarie conseguita in Italia da non più di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) età non superiore agli anni 30;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) sana e robusta costituzione fisica che permetta di sopportare il clima del Paese in cui si chiede di utilizzare la borsa di studio.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera, formato uso bollo, dovrà pervenire alla Fondazione « Manlio Masi », presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, via Torino, 107, Roma, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

4) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, indicando l'Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito e il voto riportato;

5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le lingue estere conosciute — di cui obbligatoria l'inglese — oltre le facoltative, da indicare fra francese, spagnolo, tedesco e portoghese e per le quali si desidera sostenere l'esame di accertamento;

7) la località estera prescelta fra quelle indicate all'art. 1 nella quale si desideri utilizzare la borsa di studio per tutta la durata di essa, per compiervi la pratica di commercio estero, nonchè l'impegno di raggiungerla entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta per l'assegnazione;

8) gli eventuali servizi prestati presso le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici, le Facoltà universitarie o Istituti scientifici, le aziende private fra quelle indicate al successivo art. 4, n. 2 e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti d'impiego e dichiarare, altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza;

9) i titoli di valutazione dei quali siano in possesso, giusta quanto precisato al successivo art. 4, allegando inoltre alla domanda un elenco di essi, anche se negativo, redatto in carta libera e sottoscritto dal candidato. La presentazione di tale elenco è prescritta a pena di esclusione dal concorso. Scaduto il termine di presentazione delle domande non è ammessa la indicazione di altri titoli.

Tali titoli debbono essere esibiti in carta libera unitamente alla domanda, ivi compresi gli esemplari delle pubblicazioni indicate;

10) un curriculum vitae;

11) il piano di studio e di attività che il candidato intende attuare per la efficace utilizzazione della borsa.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero dal capo del personale della Amministrazione pubblica, presso cui l'aspirante stesso si trovi in servizio.

Art. 4.

Saranno presi in considerazione i seguenti titoli:

1) servizi o incarichi speciali espletati presso Amministrazioni dello Stato, Regioni o Enti pubblici, in uffici interessati al commercio con l'estero;

2) impieghi presso aziende industriali, commerciali, bancarie o di trasporti internazionali;

3) corsi di specializzazione, di perfezionamento o di aggiornamento su materie attinenti alla industria e/o al commercio;

4) insegnamento o corsi in qualità di assistente, dopo la laurea, presso Università o Istituti superiori;

5) pubblicazioni ed altri lavori di carattere economico-commerciale o tecnico agrario;

6) titoli attestanti benemerenze ovvero elogi, encomi, apprezzamenti per servizi in materia di industria e/o commercio resi alle dipendenze delle Amministrazioni di cui al precedente n. 1), di Università o di Istituti superiori;

7) punteggio riportato nella votazione complessiva conseguita nell'esame di laurea;

8) altri diplomi di laurea, oltre quello presentato a norma dell'art. 2, lettera *a*), diplomi rilasciati da Università o Istituti superiori stranieri;

9) libero esercizio professionale;

10) altri incarichi o servizi ed eventuali titoli diversi, a giudizio discrezionale della Commissione, ritenuti pertinenti alla materia del commercio con l'estero.

Art. 5.

La conoscenza delle lingue straniere (obbligatoria e facoltative) di cui all'art. 3, n. 6), sarà accertata mediante esame — per ogni lingua — cui i candidati saranno sottoposti in Roma, e consisterà in una breve conversazione nella lingua stessa su argomenti di carattere economico-commerciale, lettura, dettatura e traduzione di piccoli brani di riviste o pubblicazioni straniere in materia economico-commerciale.

Gli aspiranti saranno sottoposti, inoltre, ad un colloquio di carattere tecnico generale.

I candidati non avranno diritto ad alcun rimborso di spese per raggiungere la sede dell'esame e saranno invitati alle prove con comunicazione scritta individuale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima di iniziare l'esame delle domande stesse, stabilirà la ripartizione fra le prove di lingue (obbligatoria e facoltative), il colloquio ed i titoli di cui all'art. 4.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione, sarà composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) o da un suo delegato, da due rappresentanti scelti fra i fondatori, da un membro del Consiglio generale dell'ICE e da un docente ordinario di Università, titolare di disciplina attinente al commercio estero.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di Istituti medi governativi od altre persone esperte nelle lingue medesime.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa dell'I.C.E., designato dal direttore generale dell'Istituto medesimo.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

La graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice — secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva — sarà sottoposta all'approvazione del Comitato amministrativo della Fondazione, che delibererà sulla proclamazione dei vincitori rispettivamente per le due borse di studio messe a concorso.

Ai vincitori verrà trasmessa comunicazione scritta con l'invito a produrre entro il termine di venti giorni i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, in carta da bollo da Lit. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *a*);

2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da Lit. 100;

3) certificato di iscrizione nelle liste elettorali, in carta da bollo da Lit. 100;

4) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da Lit. 200;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da Lit. 200;

6) certificato medico, in carta da bollo da Lit. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale

sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e può sopportare il clima del Paese scelto per la utilizzazione della borsa di studio;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da Lit. 200, rilasciati dall'autorità militare competente;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato o debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da Lit. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnato in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva: in bollo da Lit. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da Lit. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da Lit. 100 rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestri: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da Lit. 100, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da Lit. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) passaporto valido.

I documenti indicati nei numeri 2), 3), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito a presentarli.

Art. 9.

Il candidato, dichiarato vincitore, che non avrà presentato i documenti di cui al precedente art. 8 entro il termine ivi prescritto, decadrà dall'assegnazione della borsa; in tal caso, come anche nel caso di rinunzia, al suo posto sara dichiarato vincitore l'aspirante collocato in graduatoria al posto successivo.

Art. 10.

A ciascun borsista sarà successivamente data comunicazione dell'inizio del periodo di utilizzazione della borsa con invito — pena la decadenza dall'assegnazione della borsa — a presentarsi, entro il termine che sarà stabilito, caso per caso, al dirigente dell'ufficio I.C.E. che ha sede nella località estera prescelta per la utilizzazione stessa ed a cui è affidata la vigilanza sullo studio e la pratica di commercio estero per cui la borsa viene concessa.

Il titolare della borsa dovrà tenere alto il prestigio del nome italiano con un tenore di vita serio e dignitoso e dimostrare una proficua operosità.

Egli dovrà, inoltre, far pervenire alla Fondazione — entro i primi dieci giorni di ogni trimestre — una dettagliata relazione scritta, vistata dal dirigente del locale ufficio I.C.E., sull'attività di studio e di pratica commerciale svolta durante il trimestre precedente.

Mancando di adempiere agli obblighi di cui sopra, il borsista potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione, con la sospensione della erogazione delle rate di cui all'art. 11.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la sede assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del presidente della Fondazione e nei soli casi di forza maggiore o di urgenza, del dirigente del locale ufficio I.C.E.;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato amministrativo della Fondazione.

Art. 11.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dall'Istituto nazionale per il commercio estero, per conto della Fondazione « Manlio Masi », o in 8 rate mensili, delle quali la prima e l'ultima comprensive delle spese del viaggio, rispettivamente di andata e ritorno, calcolato sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, secondo comma.

Art. 12.

Il borsista sarà tenuto, pena la decadenza dalla concessione, ad attenersi a tutte le istruzioni, disposizioni e regole di condotta, oltre a quelle di cui all'art. 10, che il presidente della Fondazione riterrà opportuno impartire, sia prima della sua partenza dall'Italia, sia durante il periodo di utilizzazione della borsa nella sede estera, ivi compresa la facoltà di affidare al titolare della borsa lo studio di speciali argomenti che interessino, in modo particolare, i traffici italiani con il Paese in cui compie la pratica commerciale.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il presidente: Giuseppe DALL'OGLIO

(4970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami, al posto di preside nella scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei con lingua d'insegnamento ladina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decerto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1052;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di preside della Scuola Media ad ordinamento speciale di Ortisei con lingua d'insegnamento ladina.

Art. 2. — Al concorso di cui al precedente articolo sono ammessi i professori di ruolo ordinario che, alla data di entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, prestavano servizio in qualità di insegnanti o di preside nella Scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei e che, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 e successive modificazioni e cioè:

a) essere provvisti di laurea o del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero;

b) avere almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) appartenere ai ruoli della Scuola media o essere stati nominati in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, avendo conservato titolo al passaggio a cattedre di scuola media.

Art. 3. — Al concorso possono partecipare altresì coloro che, alla data dell'entrata in vigore della legge 21 ottobre 1957, n. 1052, abbiano prestato almeno otto anni di servizio in qualità di preside incaricato nella Scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei e, alla scadenza del termine di cui al successivo art. 6, abbiano superato uno dei concorsi di cui agli art. 3 e 4 della legge medesima.

Art. 4. — Sono valutati ai fini del concorso i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

Art. 5. — L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

I candidati sosterranno gli esami in lingua italiana; dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua ladina.

Art. 6. — La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica, del certificato col voto di laurea, quando questo non risulta dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme alla domanda, vanno presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il « curriculum » degli studi e della carriera scolastica.

Art. 7. — L'eventuale rinuncia alla nomina è regolata dall'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Art. 8. — La commissione esaminatrice verrà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Registro n. 46 Pubblica istruzione, foglio n. 160. — RICCIO

(4884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto n. 2513 del 18 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188, del 27 luglio 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Avigliano;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Avigliano è così costituita:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;
Patrissi prof. dott. Tommaso, docente d'igiene;
Malaguzzi Valeri prof. dott. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;
Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario titolare nel comune di Potenza.

Segretario:
D'Urso dott. Mario, consigliere di prefettura.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 3 agosto 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(4824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 1° giugno 1962, n. 1780 e n. 1781, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia di cui al bando 10 gennaio 1962, n. 4638, ed è stato provveduto a dichiarare le vincitrici del concorso stesso;

Considerato che la candidata Ilde Mazzagatta ha rinunciato alla condotta ostetrica di Silvi (2ª condotta);

Ritenuto di dover dichiarare vincitrice della citata condotta la concorrente idonea a cui secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza delle sedi spetta il posto citato;

Considerato che tale candidata, l'ostetrica Elisabetta Pompei, appositamente interpellata, ha accettato il posto;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1925, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Elisabetta Pompei è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Silvi (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo di questo ufficio ed in quello del comune di Silvi.

Teramo, addì 10 agosto 1962

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(4889)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.